

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3194

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMBA, PUCCI di BARSENTO, BOZZI, FERIOLI, BIONDI, PAPA**

*Presentata il 10 marzo 1971*

### Nuove norme sul lavoro dei condannati e modificazioni all'articolo 145 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni si è andata sempre più evidenziando la necessità di una riforma dell'ordinamento penitenziario e ciò sia sotto la spinta delle clamorose dimostrazioni avvenute nelle carceri italiane, sia per un maggiore interesse e presa di coscienza dell'opinione pubblica.

Da parte nostra riteniamo, con questa proposta di legge, di portare un contributo alla riforma penitenziaria cercando di ristrutturare in maniera più umana e sociale il problema del lavoro dei condannati e della loro retribuzione.

Non è né eccessivo né demagogico affermare che in questo settore si attua uno sfruttamento del carcerato lavoratore da parte dello Stato. La dimostrazione di quanto andiamo dicendo la si ritrova nelle disposizioni di legge attualmente in vigore che disciplinano la retribuzione del lavoro del condannato.

La moderna scienza criminale afferma che il lavoro costituisce per il condannato il mezzo principale per il reinserimento sociale dello stesso e di conseguenza per un suo positivo contributo alla vita socio-economica del paese. Di conseguenza in questo nuovo contesto va riesaminato l'articolo 145 del codice penale che, dopo aver posto il diritto del condannato a percepire una retribuzione per il lavoro svolto, prevede alcune trattenute su tale retribuzione destinate a risarcire il danno cau-

sato, a rimborsare le spese del procedimento e quelle che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (su quest'ultimo punto ci intratterremo in seguito per proporre la abolizione) e dispone ancora la riserva, a favore del condannato, a titolo di peculio di una quota pari ad un terzo della remunerazione.

Come si vede l'intenzione del legislatore era duplice: da un lato consentire al condannato, risarcendo il danno causato, di chiedere con più facilità la riabilitazione; dall'altro lato permettergli il reinserimento nella società fornendogli la somma necessaria, il peculio, ad affrontare le difficoltà del tempo immediatamente successivo alla liberazione.

Lo spirito della disposizione che abbiamo esaminato, però, è stato del tutto travisato dal regio decreto 18 maggio 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena. Questo, infatti, all'articolo 125 delinea un sistema di determinazione della retribuzione che non solo vanifica i principi contenuti nell'articolo 145 del codice penale, ma addirittura legittima un'azione di sfruttamento inconcepibile.

Attualmente è infatti il ministro che determina la misura della « mercede » che spetta al condannato per il lavoro prestato e tale determinazione prescinde totalmente dalla retribuzione che sul libero mercato del lavoro

spetterebbe a chi svolge identico tipo di lavoro. In altre parole la « mercede » appare come graziosa concessione, svincolata e decisamente inferiore alla normale retribuzione spettante ad un individuo che svolga il medesimo lavoro eseguito dal condannato.

La « mercede » viene poi divisa in decimi e soltanto sei, sette, otto e nove decimi spettano rispettivamente agli ergastolani, reclusi, arrestati ed imputati, a titolo di retribuzione secondo quanto prevede l'articolo 145 del codice penale.

La differenza fra la « mercede » e la remunerazione è incamerata dallo Stato senza alcun titolo e la circostanza richiama alla mente, purtroppo, la fattispecie dell'illecito arricchimento.

E ancora: sulla retribuzione fissata e decurtata, come sopra esposto, vengono ulteriormente prelevate le somme previste dall'articolo 145 del codice penale ovvero le somme per il risarcimento del danno, quelle relative alle spese del procedimento e, infine, quelle relative al mantenimento del condannato.

La conseguenza di tutto ciò, e l'esperienza concreta ce lo conferma, sta nel fatto che una volta liberato, il detenuto non solo non ritrova alcun « peculio » a sua disposizione per il reinserimento nella società, ma si trova ad essere ancora debitore verso lo Stato di ingenti somme per le spese di mantenimento in carcere e di giustizia. In questa situazione non v'è chi non veda come sia veramente amaro, nella sua tragicità, parlare della pena come rieducazione del condannato e come mezzo per il reinserimento sociale dello stesso.

Se si pensa che, in media, la mercede giornaliera spettante al detenuto è di 400 lire, dopo i vari incameramenti il peculio si aggirerebbe sulle 70 lire quotidiane.

L'urgenza di porre rimedio a siffatta situazione non crediamo, dunque, abbisogni di ulteriori argomenti. Ed ecco quanto da parte nostra intendiamo proporre, nella convinzione, onorevoli colleghi, di un vostro positivo accoglimento.

Con l'articolo 1 si dispone da un lato l'obbligatorietà del lavoro per i condannati alla reclusione, all'arresto, alla colonia agricola ed alla casa di lavoro, dall'altro, invece, la sua facoltatività per gli imputati. Dopo aver previsto inoltre una libertà di scelta fra i lavori ammessi nell'istituto onde evitare una forma di costrizione inaccettabile, si consente anche in alternativa l'esercizio di attività di studio, intellettuali od artistiche.

L'articolo 2 costituisce il perno di tutte le disposizioni e dispone che la retribuzione del

condannato venga fissata dal ministro in misura corrispondente a quella prevista dal contratto collettivo nazionale relativo al tipo di lavoro svolto. Come si vede l'innovazione è destinata a rompere una volta per tutte con quel sistema paternalistico di risolvere i problemi dei detenuti e del loro lavoro che hanno caratterizzato sino ad oggi la legislazione italiana.

Sempre all'articolo 2 viene esplicitamente richiamata l'applicabilità delle norme collettive in materia di ferie, riposo settimanale, lavoro straordinario, tirocinio. La cosa non è superflua poiché ancora in numerosi istituti vengono ignorate proprio le norme relative alle suddette materie come se lo Stato-datore di lavoro possa autoesentarsi dalla loro osservanza.

Con l'articolo 3 intendiamo, invece, modificare parzialmente l'articolo 145 del codice penale. Come abbiamo già visto in precedenza ai sensi del citato articolo, le trattenute da operarsi attualmente sulla retribuzione del condannato sono di tre tipi: dirette a risarcire il danno causato, dirette al rimborso delle spese del procedimento giudiziale, dirette al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento del condannato. La modificazione contenuta nell'articolo 3 della nostra proposta interessa proprio le spese di mantenimento le quali, siamo fermamente convinti, non possano né debbano essere risarcite dal detenuto. Se, infatti, è giusto che il condannato non vada più considerato come un escluso, un reietto della società, ma al contrario, è la società intera che deve aiutarlo a riconsiderare se stesso e ad allontanarlo dalla delinquenza, non si riesce a concepire come per gli istituti di pena, il loro funzionamento e le spese vive in genere, il condannato debba essere considerato in condominio con lo Stato.

Di conseguenza l'articolo 3, nel modificare l'articolo 145 del codice penale prevede due sole trattenute: quella per il risarcimento del danno e quella per il rimborso delle spese di giustizia.

L'articolo 4, in linea con i precedenti articoli, dispone con estrema chiarezza per evitare equivoche ed unilaterali interpretazioni, che nessun prelievo potrà essere effettuato sulla retribuzione oltre quanto previsto dall'articolo 145 del codice penale, fatte salve naturalmente le trattenute per gli oneri sociali.

Con l'articolo 5 si prevede che le somme prelevate dall'amministrazione carceraria a titolo di risarcimento del danno causato, sono

sottratte alla disponibilità del condannato anche dopo la sua liberazione finché non si sia prescritto il diritto della parte offesa al risarcimento appunto del danno.

La destinazione della parte di retribuzione spettante al condannato è determinata dall'articolo 6 il quale prevede la costituzione di due fondi: un fondo spendibile la cui quantificazione viene rimessa al direttore dell'istituto sulla base delle modificazioni fornite dallo stesso condannato e dai suoi familiari delle quali dovrà necessariamente tener conto. Qualora tali indicazioni fossero discor-

di sarà il giudice di sorveglianza ad intervenire; un fondo di liberazione che dovrà servire a far fronte a quelle esigenze che senza dubbio si presenteranno dopo la liberazione, fondo che, ovviamente, sarà produttivo di interessi a favore del condannato in quanto le somme sono di sua esclusiva proprietà.

All'articolo 7 si prevede l'applicabilità dei precedenti articoli, in quanto compatibili agli imputati.

Infine l'articolo 8 che concerne la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati alla reclusione, all'arresto, alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I condannati che ne facciano richiesta potranno esercitare attività di studio, intellettuali o artistiche. In tal caso sono esonerati dallo svolgere l'attività lavorativa di cui al precedente comma.

Il lavoro è facoltativo per gli imputati i quali lo esercitano in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

I condannati e gli imputati sono liberi di scegliere il tipo di lavoro da svolgere fra quelli ammessi ai sensi del primo comma dell'articolo seguente.

Il lavoro è remunerato ai sensi dell'articolo seguente.

I soggetti che mancano di sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi ad un tirocinio come apprendisti.

Il Ministero di grazia e giustizia prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai condannati il lavoro organizzandolo sia all'interno sia all'esterno degli istituti. In questo secondo caso i condannati possono essere scortati sul luogo del lavoro.

### ART. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa, avuto riguardo al sin-

golo istituto di pena, le categorie di lavoratori.

La retribuzione del condannato è fissata dal ministro in misura corrispondente a quella prevista dal contratto collettivo nazionale relativo al tipo di lavoro svolto.

Nel caso in cui il condannato presti il suo lavoro presso aziende non dipendenti dall'amministrazione carceraria, la retribuzione è ugualmente quella spettantegli ai sensi del contratto collettivo nazionale relativo al tipo di lavoro svolto.

La retribuzione di cui ai precedenti due commi potrà essere fissata anche a cottimo con l'osservanza delle norme collettive di lavoro.

Le norme collettive si applicano anche per ciò che concerne le ferie, il riposo festivo settimanale, il lavoro straordinario ed il tirocinio.

#### ART. 3.

L'articolo 145 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Negli stabilimenti penitenziari ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

- 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
- 2) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari ad un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.

Tale quota non è soggetta a pignoramento o sequestro ».

Gli articoli 188, 189 n. 3, 195 n. 5, del codice penale sono abrogati.

L'articolo 612 del codice procedura penale è abrogato.

#### ART. 4.

Nessun prelievo sulla retribuzione può essere effettuato a carico del condannato salvo quanto previsto dall'articolo 145 del codice penale e salvo le trattenute per gli oneri sociali.

Il direttore dell'istituto di pena provvede alla ripartizione contabile della retribuzione alla fine di ogni mese e ne dà comunicazione al condannato ed al campione penale del tribunale competente.

**ART. 5.**

Le somme trattenute dall'amministrazione carceraria ai sensi del n. 1 dell'articolo 145 del codice penale non potranno essere messe a disposizione del condannato se non dopo l'avvenuta prescrizione del diritto della parte offesa al risarcimento del danno.

**ART. 6.**

La parte di retribuzione riservata al condannato a titolo di peculio è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

Nella determinazione del fondo spendibile il direttore dell'istituto dovrà tener conto delle indicazioni concordi del detenuto e della sua famiglia. Nel caso in cui le indicazioni sono discordi interviene il giudice di sorveglianza.

Le somme destinate al fondo di liberazione producono interessi a favore del condannato.

**ART. 7.**

Gli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche agli imputati nel periodo di carcerazione preventiva.

**ART. 8.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.